UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR: Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione – Settore Affari Istituzionali
Estensori: Dott. Andrea Pietralunga; Dott.ssa Barbara Facciotto

IL DECANO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015 e, in particolare, gli artt. 8, 50, 53, 54 e 56;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, Parte IV - Titolo I, emanato con D.R. Prot. n. 0092178/21 del 2 agosto 2021 e modificato con D.R. Prot. n. 0469902/24 del 3 dicembre 2024;

PRESO ATTO che il corrente mandato della Rettrice dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, giungerà a naturale scadenza in data al 30 settembre 2025;

CONSIDERATA pertanto la necessità di avviare la procedura elettorale per la carica di Rettore dell'Università degli Studi di Milano- Bicocca per il sessennio accademico 2025/2031, a far data dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 settembre 2031;

DECRETA

Art. 1. Indizione.
1. Sono indette le elezioni per la carica di Rettore dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca **per il sessennio accademico 2025-2031.**

Art. 2. Calendario delle votazioni e scrutinio.
1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica da remoto - pertanto senza costituzione di seggi fisici presso i locali dell'Ateneo - secondo quanto disposto dal successivo art. 9, utilizzando il sistema di voto elettronico *u-Vote online* fornito dal consorzio interuniversitario CINECA, nelle date seguenti:

Prima votazione	**24 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
Seconda votazione (eventuale)	**27 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
Terza votazione (eventuale)	**2 luglio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
Quarta votazione (eventuale)	**4 luglio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**

2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, l'Ufficio Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum previsto per la validità della votazione, procede alle operazioni telematiche di scrutinio in forma pubblica.

Art. 3. Disciplina applicabile.
1. Le elezioni indette con il presente Decreto sono svolte ai sensi della normativa in premessa richiamata.

Art. 4. Ufficio Elettorale Centrale.
1. Mediante successivo Decreto verrà costituito e nominato l'Ufficio Elettorale Centrale, con le modalità e per l'assolvimento dei compiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5. Elettorato attivo.
1. Il diritto di voto spetta a:
a) docenti di ruolo di I^ e II^ fascia;
b) personale ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
c) tutto il personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del 15%;
d) rappresentanze studentesche elette nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione; componenti del Consiglio degli studenti.
2. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.

Art. 6. Elenchi aventi diritto di voto: pubblicità e opposizione agli elenchi.
1. Entro il giorno **5 giugno 2025** gli elenchi dei soggetti aventi diritto di voto, compilati in ordine alfabetico dall'Amministrazione e convalidati dall'Ufficio Elettorale Centrale, sono pubblicati all'Albo *online* e sul sito *web* di Ateneo. Gli elenchi convalidati ricevono pubblicità con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza e sono resi consultabili.
2. Errori ed omissioni presenti negli elenchi possono essere segnalati all'Ufficio Elettorale Centrale da chiunque vi abbia interesse entro tre giorni dalla pubblicazione. L'Ufficio Elettorale Centrale decide entro il giorno successivo al termine di presentazione delle segnalazioni, rendendo note le proprie decisioni con comunicati pubblicati all'Albo *online*.

Art. 7. Elettorato passivo.
1. L'elettorato passivo spetta al personale docente di I^ fascia delle Università italiane che abbia optato o che opti per il regime d'impegno a tempo pieno, che abbia presentato la propria candidatura entro il termine indicato all'art .8 comma 1 del presente Decreto e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo è escluso e quindi versa in condizione di ineleggibilità, a titolo esemplificativo:
a) chi sia collocato nelle aspettative regolate: dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80; dall'art. 7 co. 1 Legge 240/10;
b) chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al termine perentorio di presentazione della candidatura;
c) chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
d) chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
e) chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e a componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
3. L'elettorato passivo non spetta a chi abbia cessato anticipatamente dalla carica di Rettore dell'Ateneo a qualunque titolo.
4. I requisiti dell'elettorato passivo, differenti dal regime d'impegno a tempo pieno, devono essere posseduti entro il termine perentorio di presentazione della candidatura.

Art. 8. Candidatura.
1. La candidatura, firmata e indirizzata al Decano, deve pervenire entro il termine perentorio del giorno **lunedì 26 maggio 2025, ore 11:45**. A tale scopo, l'Amministrazione mette a disposizione dei soggetti interessati un

modello utilizzabile per la presentazione della candidatura, pubblicato sulla pertinente pagina del sito *web* istituzionale di Ateneo.
2. La candidatura può essere presentata in una delle seguenti modalità alternative:
- sottoscritta con firma autografa e presentata a mano, corredata da copia del documento di identità, presso l'Ufficio Protocollo, URP e flussi documentali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano, Ed. U6 – Agorà, nei giorni e negli orari di apertura di seguito elencati;

  - lunedì - martedì - giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:45 e dalle 14:30 alle 15:30
  - mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:45;

- firmata digitalmente e inviata tramite PEC personale all'indirizzo di PEC dell'Ateneo (*ateneo.bicoccca@pec.unimib.it*). La PEC dovrà avere come oggetto "Elezioni Rettore Università Milano – Bicocca 2025/2031 - candidatura"

3. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il tempo pieno in caso di nomina.
4. Per chi si trovi in situazioni che secondo le disposizioni legislative e statutarie sono incompatibili con la carica di Rettore, la candidatura costituisce impegno ad optare per quest'ultima, in caso di nomina.
5. La candidatura può essere ritirata entro il termine perentorio del giorno **giovedì 29 maggio 2025, ore 11:45**, mediante atto scritto indirizzato al Decano e presentato con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale convalida le candidature pubblicandone l'elenco all'Albo *online* entro il giorno **4 giugno 2025**. L'Amministrazione rende altresì pubbliche le candidature con ogni mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.

Art. 9. Votazione.
1. L'accesso al sistema di voto *U-vote on line* è effettuato attraverso l'uso di un idoneo dispositivo abilitato alla navigazione *web*, secondo istruzioni operative che saranno fornite successivamente.
2. La scheda telematica visualizza i nominativi dei candidati.
3. E' possibile esprimere una sola preferenza nell'ambito delle candidature presentate.

Art. 10. Norma finale.
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Decreto, si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo, Parte IV - Titolo I.

Art.11. Trattamento dati personali.
1. I dati personali trasmessi da chi presenta la propria candidatura saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. L'Università degli Studi degli Studi di Milano - Bicocca emana una specifica informativa concernente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, reperibile alla pagina *https://www.unimib.it/sites/default/files/2023-09/01_Informativa_trattamento_dati_Settore_Affari_Istituzionali_01.06.23.pdf* sul sito web di Ateneo.
4. "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, sua Legale Rappresentante, (d'ora in avanti: Titolare). È possibile rivolgersi al Titolare scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a *rettorato@unimib.it* ovvero una PEC a *ateneo.bicocca@pec.unimib.it*.

Art. 12. Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione – Settore Affari Istituzionali, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano. Responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione, Dott.ssa Emanuela Mazzotta.

Prof. Leonardo Colzani
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05

Firmato digitalmente
da Leonardo Colzani
Data: 24.03.2025
09:23:11 CET
Organizzazione:
BICOCCAMILANO/1
2621570154